



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 644 del 28/07/2025

Oggetto: Approvazione Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale. Durata dal 1 novembre 2025 al 31 ottobre 2029.

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

Premesso che, con lettera inviata, di cui al protocollo 7678/25 del 03/02/2025, l'ASL VCO comunicava la disponibilità ad instaurare un rapporto convenzionale con l'Università degli Studi di Pavia per le esigenze didattico-integrative della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale;

Premesso che, con pec, recepita al protocollo 41492/25 del 19/06/2025, l'Università degli Studi di Pavia inviava proposta di testo convenzionale per le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale;

Visto l'art. 27 del D.P.R. 11/07/1980n. 382 che prevede la possibilità per le università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Visto l'art. 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario e in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato al fine dalle autorità competenti;

Visti gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 che disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 68/20215, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento della attività professionalizzanti;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la



disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con l'Università degli Studi di Pavia secondo il testo allegato alla presente, avente validità dal 1 novembre 2025 a 31 ottobre 2029, dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per le esigenze didattico-integrative della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, in conformità al disciplinare allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, avente validità dal 1 novembre 2025 al 31 ottobre 2029.
- 2) Di dare atto** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - qualora la presenza e l'attività degli specializzandi contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 3) Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del medico specializzando, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.asivco.it - www.asivco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 4) Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del medico specializzando la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.
- 5) Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995

	CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA E ASL VCO PER	
	L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE	
	DIDATTICO-FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN	
	CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.	
	TRA	
	l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Francesco	
	Svelto, nato a Milano il 7 marzo 1966, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n.	
	65, a quanto infra autorizzato dal Senato Accademico nella seduta del 18 settembre 2017	
	E	
	l'ASL VCO in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Cattel, domiciliato per la	
	carica in Omegna, via Mazzini n. 117	
	PREMESSO CHE:	
	- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare	
	convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi	
	logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle	
	universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;	
	- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno	
	parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle	
	Università;	
	- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad	
	ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo	
	universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle	
	autorità competenti;	
	- gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici	
	specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n.	

	68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle	
	attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale	
	della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;	
	- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola	
	nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole	
	strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;	
	- il medesimo Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture	
	fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite	
	nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare	
	la formazione specialistica. Le reti formative vengono articolate, perciò, in modo che sia	
	garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in	
	collaborazione tra loro;	
	- le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio	
	nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero	
	dell'università e della ricerca.	
	- le strutture di rete si distinguono in:	
	a) <u>strutture di sede</u> : a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la	
	realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di	
	pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e	
	tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;	
	b) <u>strutture collegate</u> : sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che	
	concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della	
	struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al	
	fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali	
	richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono	

	essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria	
	c) <u>strutture complementari</u> : sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.	
	- il D.I. n. 402/2017 ribadisce il rapporto di esclusività, stabilendo al punto 1.2 dell'Allegato 1 che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi. La Nota MIUR n. 0031249 del 7 novembre 2017 precisa quanto segue in merito al citato divieto:	
	1. la limitazione prevista nell'utilizzo di una medesima struttura si applica alle Scuole di specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Ne consegue che, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire una adeguata formazione in funzione degli standard e dei requisiti assistenziali minimi previsti dal decreto n. 402/2017, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo tale da evitare sovrapposizioni;	
	2. il citato divieto di cui al punto 1.2 dell'Allegato 1 al decreto n. 402/2017 non si applica in ogni caso alle strutture complementari cosiddette di chiara fama o di riferimento a livello regionale o nazionale. Tali strutture, infatti, a differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate, possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale.	
	E' PREMESSO INOLTRE CHE:	
	- è interesse della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa	

	iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori	
	della chirurgia generale e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e della casistica	
	clinica della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative	
	problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;	
	- l'Azienda, con nota del 03/02/2025 ha manifestato l'interesse di contribuire allo	
	svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della	
	formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in	
	Chirurgia generale ed intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature,	
	servizi logistici e personale;	
	VISTE LE DELIBERE ADOTTATE DAL:	
	- Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia generale in data 18/02/2025;	
	- Consiglio del Dipartimento di Scienze Clinico chirurgiche, diagnostiche e	
	pediatriche in data 24/03/2025;	
	- Comitato Direttivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 08/04/2025;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 (Premesse)	
	Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.	
	ART. 2 (Finalità)	
	L'Azienda consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo delle strutture poste a	
	disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di specializzazione in	
	Chirurgia generale.	
	ART. 3 (Impegni assunti dalla struttura)	
	L'Azienda, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione la	
	SOC Chirurgia generale Domodossola e la SOC Chirurgia generale Verbania. L'Azienda	

quale struttura collegata, garantisce gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma II. Si impegna, altresì, a garantire gli standard minimi generali e specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, necessari per l'accreditamento da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica. L'Azienda si impegna, altresì:

- a garantire, per la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, l'utilizzo esclusivo delle strutture messe a disposizione, che non potranno essere poste a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- a rendersi identificabile attraverso specifica tabella con logo universitario e denominazione della Scuola di specializzazione;
- a produrre l'atto formale di cui all'articolo 5, lett. d), del D.I. n. 402/2017;

ART. 4 (Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture poste a disposizione unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di specializzazione in Chirurgia generale, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

ART. 5 (Attività formativa specialistica)

Le strutture messe a disposizione dall'Azienda convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D.lgs. n. 368/1999. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo. I

tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale. Le attività sono registrate a cura del medico in formazione specialistica su un apposito libretto elettronico e certificate a cura del tutor designato dal Consiglio. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutor preposto alle singole attività svolte dallo specializzando. Ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

ART. 6 (Tutor)

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente dell'Azienda accreditata e contrattualizzata col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio. I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

ART. 7 (Nomina dei professori a contratto)

	Le Università assicurano a proprio carico il personale docente universitario necessario,	
	mentre le Aziende e le Istituzioni accreditate e contrattualizzate col Servizio Sanitario	
	Nazionale assicurano a proprio carico la docenza affidata a personale dipendente del	
	Servizio sanitario nazionale. L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola di	
	Specializzazione, previa delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, emana i	
	bandi per la copertura degli insegnamenti riservati al personale dipendente	
	dell'Azienda/Ente. La selezione avviene mediante la valutazione del curriculum	
	scientifico-professionale dei candidati da parte degli Organi accademici preposti, tenuto	
	conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica di cui all'allegato 4 del D.I.	
	n. 402/2017. Al personale delle strutture convenzionate con la Scuola, cui è conferito	
	l'incarico di docenza, viene attribuito il titolo di "professore a contratto". I professori a	
	contratto fanno parte, nel rispetto dell'Ordinamento didattico e dell'organizzazione delle	
	strutture dell'Università, del Consiglio della Scuola e concorrono all'elettorato attivo	
	(voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del	
	Direttore. I professori a contratto possono concorrere, nel rispetto dell'Ordinamento	
	didattico e dell'organizzazione delle strutture dell'Università, ai fini delle deliberazioni	
	adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti. L'attività	
	didattica viene svolta contestualmente all'attività assistenziale, salvaguardando le	
	esigenze relative alla stessa; in merito allo svolgimento dell'eventuale attività di didattica	
	frontale presso la sede della Scuola, per il personale del Servizio sanitario nazionale è	
	necessario il nulla osta degli Organi competenti della rispettiva direzione aziendale.	
	ART. 8 (Oneri delle parti contraenti)	
	La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza	
	dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente	
	convenzionato. Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del D.lgs. n. 368/1999, la copertura	

assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.

ART. 9 (Prevenzione e Sicurezza)

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare, l'Ente convenzionato provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente convenzionato. L'Ente convenzionato che provvede ad espletare gli obblighi predetti, si impegna a comunicare all'Università i nominativi dei medici in formazione sottoposti a sorveglianza ed a trasmettere le attestazioni di avvenuta formazione. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente convenzionato. Qualora l'attività formativa comporti esposizione alle radiazioni ionizzanti da parte dei medici in

	formazione che operano nelle zone controllate e sorvegliate presso le Strutture dell'Ente,	
	ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli	
	artt.109, 112, 113 e 115 del D.lgs. 101/2020 e s.m.i., si definiscono nel seguito le	
	specifiche competenze a carico dell'Università e dell'Ente convenzionato. L'Università	
	di Pavia, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale	
	ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D.lgs. 101. In particolare,	
	l'Università , in osservanza agli artt.109, 110, 111 e 112 del medesimo decreto, sottopone i	
	medici in formazione a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università nel 	
	caso in cui l'Ente sia struttura COLLEGATA O COMPLEMENTARE della rete	
	formativa della Scuola;	
	<ul style="list-style-type: none"> • valutazione del rischio radiogeno, classificazione nonché valutazione della dose 	
	individuale avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.	
	I vincoli di dose efficace annuale (ex artt. 112 e 113 del D.lgs. 101) dei medici in	
	formazione sono pari a 2/3 dei rispettivi limiti di dose e valori di riferimento di seguito	
	elencati, fatto salvo specifici accordi tra gli Esperti di radioprotezione:	
	- lavoratori classificati esposti di categoria A: dose efficace: 13 mSv;	
	- lavoratori classificati esposti di categoria B: dose efficace: 4 mSv;	
	- lavoratori considerati non esposti: dose efficace: 0,7 mSv.	
	Per periodi inferiori all'anno, si intendono vincoli di dose direttamente proporzionali alla	
	durata dell'attività presso l'Ente. L'Università provvede inoltre alla formazione generale	
	dei medici in formazione sui rischi derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti e	
	sulle misure generali di cautela in relazione alle mansioni previste. L'Università , all'atto	
	della comunicazione della frequenza del medico in formazione presso la struttura di cui	
	all'art. 3 della presente convenzione, trasmette all'Ente le informazioni relative a:	

	classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica (se	
	classificato esposto), nominativo e indirizzo email dell'Esperto di radioprotezione e del	
	Medico Autorizzato e ogni altra informazione che fosse richiesta dall'Ente. Laddove il	
	medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A) l'Università provvede ad	
	istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione. I medici in	
	formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di	
	quelle vigenti presso l'Ente. L'Ente a sua volta sulla base di quanto disposto dal comma	
	2 dell'art.113 del citato D.lgs. 101, relativamente agli aspetti operativi per la	
	radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • fornire dispositivi di protezione individuale che fossero necessari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • svolgere la sorveglianza fisica individuale (per esposizione esterna e/o interna) 	
	conforme alla tipologia di esposizione presso gli impianti e in base alle disposizioni	
	del proprio Esperto di radioprotezione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • concordare con i vincoli di dose indicati dall'Università e in caso contrario proporre 	
	alla stessa i nuovi vincoli adeguati al tipo di attività;	
	<ul style="list-style-type: none"> • comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le dosi 	
	ricevute presso la Struttura;	
	<ul style="list-style-type: none"> • ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A) provvede a 	
	registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;	
	Inoltre, qualora sia struttura di SEDE della Scuola di specializzazione l'Ente deve	
	rendere disponibile il Medico Autorizzato per la sua nomina da parte dell'Università e	
	sottoporre a sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato gli specializzandi	
	classificati "lavoratori esposti", quindi trasmettere alla Università le risultanze della	
	sorveglianza medica. L'Ente provvede inoltre, ove fosse dallo stesso richiesto, alla	
	formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in	

	condizioni normali e di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad	
	informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in	
	formazione al fine della adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.	
	Qualora dovessero sussistere particolari condizioni di rischio tali da richiedere ulteriori	
	valutazioni, l'Ente è tenuto a darne comunicazione alla scrivente Università al fine di	
	ottemperare per quanto di propria competenza in qualità di Datore di lavoro ai seguenti	
	indirizzi:	
	Segreteria del Delegato del Rettore: radioprotezione.ddlareamedica@unipv.it;	
	Presidio di radioprotezione dell'Università: radioprotezione.areamedica@unipv.it	
	Gli esperti di radioprotezione dell'Ente e dell'Università potranno adottare specifici	
	accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione	
	della radioprotezione.	
	ART. 10 (Trattamento dei dati personali)	
	Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne	
	autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti	
	gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del	
	rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per	
	perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per	
	l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del	
	Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così	
	come da ultimo modificato con il D.lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento	
	dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti	
	indirizzi: https://privacy.unipv.it/ e https://www.aslvco.it/privacy/ . Le Parti si impegnano	
	reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa	
	vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed	

organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Azienda si occupa in via esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si occupa in via esclusiva della carriera universitaria del tirocinante, le Parti, quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al

	rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati	
	personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-	
	applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a	
	segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati. L'ente	
	convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito dall'art. 29 del	
	GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona	
	autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs.	
	196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Le Parti si impegnano a mettere	
	reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e	
	verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei	
	dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità	
	Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente	
	Convenzione. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo	
	che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di	
	protezione dei dati personali. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti	
	condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati	
	personali.	
	ART. 11 (Durata)	
	La presente convenzione entra in vigore dal 1 novembre 2025 e ha durata pari a quella	
	della Scuola (4 anni) fino al 31 ottobre 2029, termine oltre il quale potrà essere rinnovata,	
	tramite scambio di corrispondenza, previa richiesta esplicita di una delle due parti e	
	accordo fra le parti stesse.	
	ART. 12 (Recesso)	
	Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già	
	iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre	

mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

ART. 13 (Codice Etico)

L'Università di Pavia: - ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L. 240/2010, disponibile al link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità accademica; - è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L. 190/2012, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023 adottato dall'Università stessa e disponibile al https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html; - è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

ART. 14 (Imposte)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale"

	per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo	
	virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 -	
	autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia	
	delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001. L'Ente, in qualità di	
	controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione	
	del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.	
	Art. 15 - Norma finale	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le	
	disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.	
	Art. 16 - Foro competente	
	Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente convenzione	
	sarà competente il foro di Pavia.	
	Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale	
	Università degli Studi di Pavia	
	Il Rettore	
	Prof. Francesco Svelto	
	ASL VCO	
	Il Direttore Generale	
	Dott. Francesco Cattel	